SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 settembre 2005, n. **204**.

Regolamento recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004, n. 129.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale»;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono definite le informazioni che devono essere fornite dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all'estero;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta dell'11 luglio 2005;

Viste la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all'estero.

2. L'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 2.

Informazioni

1. Fermi restando gli obblighi stabiliti dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 maggio 2004, n. 129, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante di cui all'articolo 1 deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato degli allegati di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'affiliante è tenuto a fornire all'aspirante affiliato una lista numerica, comprensiva degli affiliati al momento operanti e dei punti vendita diretti, suddivisa per singoli Stati.

3. Su richiesta dell'aspirante affiliato, l'affiliante è tenuto a fornire, altresì, una lista recante i dati relativi all'ubicazione ed alla reperibilità, di almeno venti affiliati operanti. Nel caso in cui il totale degli affiliati sia inferiore al predetto numero, l'affiliante è tenuto a fornire la lista completa.

4. Le liste di cui ai commi 2 e 3 possono essere fornite anche in via informatica o pubblicate sul sito dell'affiliante.

5. L'affiliante è tenuto a fornire l'indicazione della variazione, anno per anno e suddivisa per singoli Stati, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni solari o dalla data di inizio dell'attività qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni.

6. L'affiliante è tenuto a fornire all'aspirante affiliato la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari, definiti nei tre anni solari antecedenti al termine di cui al comma 1, con sentenza passata in giudicato, nonché dei procedimenti arbitrali per i quali, nel medesimo periodo, si sia pervenuti al lodo definitivo.

7. Degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, che devono riferirsi al sistema di affiliazione commerciale, devono essere indicate almeno le parti, l'organo giudicante, le domande e il dispositivo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'affiliante, a richiesta dell'aspirante affiliato, è tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana.

2. L'aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell'offerta di affiliazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1902, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129, così recita:

«Art. 4 *(Obblighi dell'affiliante).* — 1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante del terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

2. Negli allegati di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministero delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalle predette lettere *d)*, *e)* ed *f)*, dovranno essere fornite dagli affiliante che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Per le lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1 dell'art. 4, della citata legge 6 maggio 2004, n. 129, vedi note alle premesse.

05G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Puergstaller Ingrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Puergstaller Ingrid, nata a Bressanone (Italia) il 13 maggio 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito in Austria in data 1° settembre 2004 presso l'«Universitat Salzburg» ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che tale titolo è stato dichiarato equipollente alla laurea italiana in psicologia - indirizzo psicologia dello sviluppo e dell'educazione, con decreto dell'Università di Bolzano datato 21 febbraio 2005;

Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di un tirocinio semestrale dal 15 settembre 2004 al 24 febbraio 2005 in psicologia clinica presso l'Università «Ludwig Maximilian» di Monaco di Baviera;

Rilevato che la richiedente, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino, e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Austria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 26 maggio 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo - sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Puergstaller Ingrid, nata a Bressanone (Italia) il 13 maggio 1980, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09321

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, nata il 3 settembre 1970 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Licenciada en trabajo social» conseguito in Argentina e rilasciato dalla «Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires» in data 7 ottobre 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A e ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la sig.ra Giamberardino è iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Azul» dal 12 aprile 2003 con matricola n. 8145;

Preso atto cha la richiedente ha svolto un dottorato di ricerca presso l'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che in data 5 aprile 2005 è stato emesso un provvedimento di estinzione della istanza di riconoscimento presentata dalla richiedente in quanto la stessa non aveva prodotto la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del titolo professionale argentino;

Preso atto che in data 22 aprile 2005 la richiedente ha provveduto a produrre i documenti mancanti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 maggio 2005 e del 23 giugno 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 23 giugno 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giamberardino Gisela Mariel, nata il 3 settembre 1970 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) management del servizio sociale; 2) pianificazione dei casi complessi.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

05A09322

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Di Campello Lanfranco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Di Campello Lanfranco, nato il 27 aprile 1973 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Argentina di «Licenciado en Economìa Agropecuaria»» conseguito presso l'«Universidad de Belgrano» di Buenos Aires il

9 novembre 1998 e rilasciato il 7 dicembre 1998 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Preso atto che il richiedente ha l'accesso alla relativa professione in Argentina, come risulta da dichiarazione di valore rilasciata in data 14 marzo 2005 dal Consolato generale d'Italia a Buenos Aires;

Vista l'esperienza professionale svolta dal sig. Di Campello, come documentata in atti;

Ritenuto che il sig. Di Campello abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Decreta:

Al sig. Di Campello Lanfranco nato il 27 aprile 1973 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09323

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Brena Maye Teresa Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Brena Maye Teresa Lourdes, nata a Lima (Perù) il 27 settembre 1959, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de licenciada en psicòlogia» presso l'«Universidade Nacional Federico Villareal» il 26 aprile 1999;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Psicologos del Perù» come attestato in data 1° marzo 2005, con il numero di matricola 9379;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Roma, come da quest'ultima confermato in data 20 luglio 2001;

Decreta:

Alla sig.ra Brena Maye Teresa Lourdes, nata a Lima (Perù) il 27 settembre 1959, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09342

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Queiroz Maria Aparecida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Queiroz Maria Aparecida, nata a Taperoà (Brasile) il 4 gennaio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «assistente social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «assistente social», conseguito presso la «Faculdades Integradas Veiga de Almeida» in data 10 gennaio 1987;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Serviço Social» di Rio de Janeiro dal 18 agosto 2000;

Considerato che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale con decreto di questo Ministero, in data 18 luglio 2001, con applicazione di una prova attitudinale consistente in un esame orale, e che ha presentato domanda di riesame, pervenuta il 16 aprile 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 che applica il tirocinio anche per i titoli stranieri;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto è necessario applicare misure compensative e che le misure precedentemente accordate, in accoglimento dell'istanza di riesame, vengono sostituite da un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi su legislazione sociale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Queiroz Maria Aparecida, nata a Taperoà (Brasile) il 4 gennaio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi su legislazione sociale; le

modalità di svolgimento del tirocinio sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A09343

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta.

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 17 dicembre 1992;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 15 febbraio 1994, con matricola n. 23277;

Preso atto che la migrante ha già ottenuto il riconoscimento del titolo di psicologo con decreto di questo Ministero, in data 27 agosto 2004;

Preso atto della documentazione nel campo della psicoterapia, presentata dalla sig.ra Hernandez;

Visto il conforme parere nella Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi anche per l'attività di psicoterapeuta e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Alessandria in data 19 maggio 2005 con scadenza il 14 aprile 2007, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Hernandez Carina Susana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 novembre 1969, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09344

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2005.

Variazione di contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste delle ditte Vector Tobacco Inc. e JT International Italia S.r.l. per la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta da			mg/sigaretta a		
	nicotina	catrame	monossido CA	nicotina	catrame	monossido CA
MORE 120'S FILTER	0,50	7,00	10,00	0,8	9,0	10,0
MORE MENTHOL 120'S	0,50	7,00	10,00	0,8	9,0	10,0
OMNI GOLD KING SIZE	0,60	9,00	10,00	0,45	6,0	8,0
OMNI SILVER 100'S	0,50	6,00	10,00	0,30	4,0	4,5
QUEST 3	0,05	10,00	10,00	0,03	7,0	8,0

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

05A09403

DECRETO 27 settembre 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE - Inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab S.a.s., British American Tobacco Italia S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Maga Team S.r.l., Diadema S.p.a., Vanderwood Italia S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l., Gallaher Italia S.r.l. e Diplomatico Cigars S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B — sigari e sigaretti — allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005, e alle tabelle *B* e *C* allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale del 25 luglio 2005 con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dal comma 486 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene introdotto il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B — sigari e sigaretti — allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
1.348,93	268,00	446,67	616,40	2.680,00

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
3,02	0,60	1,00	1,38	6,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005, e dalle tabelle *B* e *C*, allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
ELIXYR EXTRA TASTE	0,4	4,0	4,0	150,00	20	3,00
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	0,8	10,0	10,0	150,00	20	3,00

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
ALLEGRIA CERVANTES	1.000,00	1	5,00
ALLEGRIA CERVANTES	1.000,00	10	50,00
ALLEGRIA CERVANTES	1.000,00	25	125,00
ALLEGRIA CORONAS	800,00	1	4,00
ALLEGRIA CORONAS	800,00	10	40,00
ALLEGRIA CORONAS	800,00	25	100,00
ALLEGRIA JULIETAS	1.200,00	1	6,00
ALLEGRIA JULIETAS	1.200,00	10	60,00
ALLEGRIA JULIETAS	1.200,00	25	150,00
ALLEGRIA ROBUSTOS	1.000,00	1	5,00
ALLEGRIA ROBUSTOS	1.000,00	10	50,00
ALLEGRIA ROBUSTOS	1.000,00	25	125,00
ALLEGRIA SHORT PERFECTOS	1.000,00	1	5,00
ALLEGRIA SHORT PERFECTOS	1.000,00	10	50,00
ALLEGRIA SHORT PERFECTOS	1.000,00	25	125,00
ARABESQUE	1.200,00	3	18,00
H. UPMANN MAGNUM 50 EDIZIONE LIMITATA	2.680,00	25	335,00
HENRI WINTERMANS HALF CORONA	136,00	5	3,40
IL BRIGANTE	600,00	5	15,00
MANFREDI	1.500,00	1	7,50
MONTECRISTO "D" EDIZIONE LIMITATA	2.500,00	10	125,00
PUNCH SUPERFINOS	1.500,00	50	375,00
PUROS INDIOS BRONCOS	800,00	20	80,00
PUROS INDIOS BRONCOS	800,00	1	4,00
PUROS INDIOS M.R.E. TORO NR.54	1.000,00	20	100,00
PUROS INDIOS M.R.E. TORO NR.54	1.000,00	1	5,00
PUROS INDIOS TORO ESPECIAL	1.200,00	20	120,00
PUROS INDIOS TORO ESPECIAL	1.200,00	1	6,00
PUROS INDIOS VIEJO NACIONAL	1.000,00	15	75,00
PUROS INDIOS VIEJO NACIONAL	1.000,00	1	5,00
PUROS INDIOS VIEJO NR.4 ESPECIAL	900,00	15	67,50
PUROS INDIOS VIEJO NR.4 ESPECIAL	900,00	1	4,50
PUROS INDIOS VIEJO PRESIDENTE	1.200,00	15	90,00
PUROS INDIOS VIEJO PRESIDENTE	1.200,00	1	6,00
PUROS INDIOS VIEJO ROTHSCHILD	900,00	15	67,50
PUROS INDIOS VIEJO ROTHSCHILD	900,00	1	4,50
PUROS INDIOS VIEJO TORO ESPECIAL	1.000,00	15	75,00
PUROS INDIOS VIEJO TORO ESPECIAL	1.000,00	1	5,00
ROMEO Y JULIETA PETIT PIRAMIDES	1.920,00	25	240,00
THE GRIFFIN'S PERFECTO	1.400,00	1	7,00

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
THE GRIFFIN'S PERFECTO	1.400,00	4	28,00
THE GRIFFIN'S PERFECTO	1.400,00	25	175,00
THE GRIFFIN'S SPECIAL XXI EDITION 2005	1.800,00	10	90,00

SIGARI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA COFFEE	200,00	1	1,00
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA COFFEE	200,00	5	5,00
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA COFFEE	200,00	25	25,00
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA WHISKY	200,00	1	1,00
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA WHISKY	200,00	5	5,00
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA WHISKY	200,00	25	25,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CLUBMASTER MINI VANILLA SINGLES	100,00	1	0,25
HENRI WINTERMANS ROYALES	176,00	5	2,20

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLELIGHT AROMA COFFEE	140,00	10	3,50
CANDLELIGHT AROMA WHISKY	140,00	10	3,50
HAMLET FINE AROMA MINI CIGARS	80,00	5	1,00
NEOS SELECTION CAPPUCCINO 2	6,00	2	0,03

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
BALI GOLDEN SHAG	90,00	40	3,60
DOMINGO VIRGINIA GOLD	90,00	40	3,60
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	96,00	25	2,40
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	104,00	25	2,60

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
STANWELL FULL AROMA	118,00	50	5,90
STANWELL FULL AROMA 5	50,00	5	0,25
W.O. LARSEN FRESH & ELEGANT	130,00	50	6,50
W.O. LARSEN FRESH & ELEGANT 5 GR.	50,00	5	0,25
W.O. LARSEN MELLOW & TASTY 5 GR.	50,00	5	0,25
W.O. LARSEN SIMPLY UNIQUE 5 GR.	50,00	5	0,25
W.O. LARSEN TRUE DELIGHT 5 GR.	50,00	5	0,25

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 155

05A09404

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Doldan Raúl Horacio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Doldan Raúl Horacio, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «médico cirujano» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992.

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Doldan Raúl Horacio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médico cirujano» rilasciato in data 7 aprile 2003 dalla «Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina» di Corrientes (Repubblica Argentina) al sig. Doldan Raúl Horacio, nato a Eldorado (Argentina) il 23 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Doldan Raúl Horacio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte

dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva a relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09345

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva benalaxyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alphacypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benalaxyl non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benalaxyl revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Benalaxyl la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Benazeb M 6-60 BLU	009032	2 dicembre 1996	Agrosol S.r.l.
Input	010047	26 maggio 1999	Bayer Cropscience S.r.l

05A09319

DECRETO 8 settembre 2005.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 6 agosto 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 agosto 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva lambda-cialotrina, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Karate Zeon	10944	5 giugno 2001	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Karate Xpress	8259	4 maggio 1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.

05A09320

DECRETO 19 settembre 2005.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale Amorosa, in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003;

Considerato che a seguito di segnalazioni pervenute circa la rilevazione del parametro cloroformio in alcuni campioni di acqua minerale Amorosa di Massa, sono state richieste notizie in merito alla competente regione Toscana;

Viste le informazioni fornite dalla regione e, da ultimo, le note pervenute in data 26 agosto 2005 e 8 settembre 2005, con le quali la direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà - Settore igiene pubblica della regione Toscana ha comunicato che la produzione dell'acqua minerale Amorosa è sospesa dal mese di dicembre 2004 e che, tra l'altro, è in corso una indagine idrogeologica per la valutazione delle possibili cause che hanno determinato la presenza di cloroformio nell'acqua;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Ritenuto di dover sospendere la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa in comune di Massa in attesa che venga dimostrato il superamento della problematica sopra descritta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa in comune di Massa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il direttore generale: GRECO

05A09349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 luglio 2005.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2005, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2004, è stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000:

di ripartire il 75 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 25 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999;

di consentire esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto — ai fini dei punteggi segnalabili — dei tirocini finalizzati all'assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;

Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 14 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2005, pari a euro 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 85

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO - DIVISIONE III - FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2005 - L. 68/99		
REGIONI	**RIPARTIZIONE DEFINITIVA**	
VALLE D'AOSTA	€	-
PIEMONTE	€	3.389.308,31
LOMBARDIA	€	6.507.356,92
LIGURIA	€	1.018.165,61
Prov.Aut. TRENTO	€	389.284,58
Prov.Aut. BOLZANO	€	173.402,72
VENETO	€	5.381.380,43
FRIULI V. G.	€	967.436,49
EMILIA ROMAGNA	€	4.412.032,58
TOSCANA	€	2.140.459,48
UMBRIA	€	365.545,75
MARCHE	€	1.975.260,96
LAZIO	€	2.316.046,50
ABRUZZO	€	738.271,66
MOLISE	€	-
CAMPANIA	€	-
PUGLIA	€	228.902,04
BASILICATA	€	-
CALABRIA	€	364.022,04
SICILIA	€	-
SARDEGNA	€	620.537,93
TOTALE	**€**	**30.987.414,00**

05A09405

DECRETO 15 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «G.B. Service a r.l.», in Settimo Torinese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali di revisione ordinaria del 12 gennaio 2005 e di accertamento del 7 marzo 2005, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 25 maggio 2005;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «G.B. Service a r.l.», con sede legale in Settimo Torinese (Torino) - via Volturno n. 8, della sig.ra Bisceglia Giuseppina, nominata con assemblea straordinaria del 23 aprile 2003, e la sua sostituzione con il dott. Spadavecchia Dario, nato a Torino il 28 giugno 1964, con studio in Torino - corso Tassoni n. 12.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 settembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A09346

DECRETO 16 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Felix service logistics a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile, come modificato dail'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 22 novembre 2004, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 220/2002, il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Felix services logistics a r.l.», con sede legale in Torino - via Giachino n. 82, del sig. Correnti Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 3 febbraio 2003, e la sua sostituzione con la dott.ssa Scandizzo Maria Carmela, nata a Piaggine (Salerno) il 1° ottobre 1962, con studio in Torino - via G. Medici n. 8.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 settembre 2005.

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A09347

DECRETO 16 settembre 2005.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dai decreti ministeriali 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Dispone

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1. Società cooperativa «I.C.S. Servizi integrati a r.l.», con sede legale in Torino, via Palmieri n. 34/bis, costituita in data 5 febbraio 2002 per rogito notaio dott. Angelo Chianale, pos. prov. n. 7357, partita Iva n. 08391630012;

2. Piccola società cooperativa «Torino 2006 a r.l.», con sede legale in Torino, corso Lombardia n. 173, costituita in data 18 marzo 2002 per rogito notaio dott. Franco Franchini, pos. prov. 7369, partita Iva n. 08414220015;

3. Società cooperativa agricola «Alta Langa a r.l.», con sede legale in Torino, corso F. Turati n. 11/C, costituita in data 24 aprile 1992 per rogito notaio dott. Giovanni Maccagno, pos. prov. n. 5789, partita Iva n. 06327050016.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A09348

DECRETO 19 settembre 2005.

Nomina della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari in agricoltura di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 72, n. 457, recante miglioramenti di trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché, disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli

Visto il decreto n. 12 del 28 ottobre 1997 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Campobasso di aggiornamento della Commissione provinciale per la Cassa integrazione salari in agricoltura;

Ritenuta la necessità di procedere ad un attuale aggiornamento della commissione onde garantire la piena funzionalità basata principalmente sul consenso dei suoi componenti;

Considerato di dover confermare, quali espressioni dei datori di lavoro e dei lavoratori le organizzazioni sindacali già presenti in seno alla commissione di cui si dà conferma della maggiore rappresentatività a livello locale;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale sede provinciale di Campobasso della Federazione provinciale CCDD, dell'Unione Molisana degli Agricoltori della CGL, della CISL e della UIL;

Decreta:

La commissione provinciale per la Cassa integrazione salari in agricoltura è composta come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Campobasso - Presidente;

dott.ssa Angela Brunetti responsabile del servizio ispezioni della Direzione provinciale del lavoro di Campobasso - membro supplente;

dott. Nicola De Felice in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali - membro effettivo;

dott.ssa Paola D'Avena in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali - membro supplente;

direttore della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso - membro effettivo.

sig. Domenico Sabetta funzionario amministrativo della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso - membro supplente.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

dott.ssa Giovanna Manocchio, nata a Fossato il 16 luglio 1965 - membro effettivo;

sig. Giovanni Spinelli, nato a Termoli il 18 luglio 1976 - membro supplente;

sig. Tonino Albanese, nato a Campochiaro il 2 gennaio 1966 - membro effettivo;

sig. Giovanni Coratolo, nato a Campobasso il 13 novembre 1963 - membro effettivo;

sig. Giuliano Greco, nato a Napoli il 9 gennaio 1978 - membro supplente;

sig.ra Lidia Colagiovanni, nata a Campobasso il 3 agosto 1970 - membro supplente.

In rappresentanza del lavoratori:

sig.ra Erminia Mignelli, nata a Isernia il 28 settembre 1963 - membro effettivo;

sig.ra Giovanna Fratangelo, nata a Castellino del Biferno il 13 giugno 1954 - membro supplente;

sig. Luciano Molinaro, nato a Trivento il 29 luglio 1966 - membro effettivo;

sig. Matteo De Luca, nato a Rotello il 17 gennaio 1949 - membro supplente;

sig. Raffaele Primiani, nato ad Ururi il 28 aprile 1966 - membro effettivo;

sig. Giuseppe Aurisano, nato a Campobasso il 13 gennaio 1961 - membro supplente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Campobasso, 19 settembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A09280

DECRETO 26 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) Orsa Minore - società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Vista la relazione di mancata revisione redatta in data 21 settembre 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) Orsa Minore - società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia; via S. Ruba snc presso UIL provinciale; costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Vibo Valentia, n. repertorio 61514 in data 23 ottobre 1998, posizione BUSC n:3288/296507, registro delle società n. 152822 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia del 4 febbraio 1999.

Vibo Valentia, 26 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09383

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 settembre 2005.

Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o più decreti ministeriali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE;

Ritenuta la necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione alla composizione;

ADOTTANO

il seguente decreto:

Capo I

PROSCIUTTO COTTO

Art. 1.

Definizione

1. La denominazione «prosciutto cotto» è riservata al prodotto di salumeria ottenuto dalla coscia del suino eventualmente sezionata, disossata, sgrassata, privata dei tendini e della cotenna, con impiego di acqua, sale, nitrito di sodio, nitrito di potassio eventualmente in combinazione fra loro o con nitrato di sodio e nitrato di potassio.

2. Per coscia di suino si intende l'ano posteriore del suino sezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa non anteriormente alla fine dell'osso iliaco.

Art. 2.

Ingredienti

1. Nella produzione del prosciutto cotto possono essere impiegati vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, maltodestrine (sciroppo di glucosio), proteine del latte, proteine di soia, amidi e fecole nativi o modificati per via fisica o enzimatica, spezie, gelatine alimentari, aromi, nonché gli additivi consentiti.

Art. 3.

Metodologia di produzione

1. Le fasi principali del processo di lavorazione del prosciutto cotto sono:

a) preparazione della salamoia mediante dissoluzione o dispersione degli ingredienti;

b) salagione: addizione della salamoia alla carne, eventualmente seguita dall'omogeneizzazione dei componenti della salamoia generalmente per via meccanica (massaggio/zangolatura a pressione atmosferica o sottovuoto);

c) formatura: posizionamento del prodotto all'interno di un contenitore o involucro in grado di conferire al prodotto una forma;

d) cottura: il trattamento termico che assicura la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca, garantendo la salubrità igienico-sanitaria del prodotto;

e) pastorizzazione: il prodotto raffreddato e confezionato, sottoposto a pastorizzazione superficiale.

Art. 4.

Caratteristiche

1. Il prosciutto cotto possiede un tasso di umidità su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) inferiore o uguale a 81,00, dove per UPSD si intende [Umidità % / (100 - Grasso % - F)] × 100 e per F si intende 100 - (umidità % + proteine % + grasso % + ceneri %).

Art. 5.

Proprietà organolettiche

1. All'apertura della confezione il prosciutto cotto commercializzato intero presenta:

a) all'esterno:

1) assenza o presenza trascurabile di liquidi nella confezione;

2) sufficiente resistenza alla compressione;

3) colore rosa, eventualmente tendente al rosa-rosso;

4) cavità e fessurazioni assenti o trascurabili;

b) al taglio:

1) tenuta della fetta: la fetta di 2 millimetri di spessore massimo che presenta una sufficiente tenuta tra i muscoli;

2) gusto caratteristico, non eccessivamente speziato;

3) colore rosa, eventualmente tendente al rosso in muscoli o porzioni di muscolo contenenti, naturalmente, elevate concentrazioni di pigmenti.

Art. 6.

Presentazione

1. Il prosciutto cotto è commercializzato in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato.

2. L'aggiunta di ingredienti e di alimenti, diversi da quelli di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, a scopo di aromatizzazione, è segnalata da specifica integrazione della denominazione di vendita.

3. Analoga integrazione è necessaria nel caso in cui il prosciutto cotto viene sottoposto a trattamento di affumicatura.

Art. 7.

Vendita

1. Il prosciutto cotto è mantenuto a una temperatura non superiore a + 4ºC.

2. Il prosciutto cotto confezionato in tranci, che non ha subito il trattamento di pastorizzazione dopo confezionamento, riporta il termine minimo di conservazione non superiore a giorni sessanta dalla data di confezionamento.

3. Il prosciutto cotto affettato o comunque porzionato riporta il termine minimo di conservazione non superiore a giorni trenta dalla data di confezionamento.

Art. 8.

Prosciutto cotto scelto

1. È consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con il termine «scelto» se nella sezione mediana del prodotto, salvo quando utilizzato per la vendita preconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bici-

pite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità, su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD), sia inferiore o uguale a 78,5.

2. Nella produzione del prosciutto cotto scelto è consentito utilizzare gli ingredienti impiegati per la produzione del prosciutto cotto.

Art. 9.

Prosciutto cotto di alta qualità

1. È consentito integrare la denominazione «prosciutto cotto» con i termini «di alta qualità» se nella sezione mediana del prodotto finito, salvo quando il prodotto sia utilizzato per la vendita preconfezionato affettato, sono chiaramente identificabili almeno tre dei quattro muscoli principali (semitendinoso, semimembranoso, quadricipite e bicipite femorale) della coscia intera del suino ed il tasso di umidità su prodotto sgrassato e deadditivato (UPSD) sia inferiore o uguale a 75,5.

2. Nel prosciutto cotto di alta qualità è consentito impiegare solo i seguenti ingredienti, oltre gli ingredienti indicati all'art. 1, comma 1:

a) vino, inclusi i vini aromatizzati e liquorosi;

b) zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio alla dose massima dell'1,5% sul prodotto finito;

c) aromi, ad esclusione sostanze arornatizzanti ottenute per sintesi chimica, ma non identiche chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale;

d) spezie e piante aromatiche;

e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali sodici - glutammato monosodico - lattato di sodio.

3. Il prosciutto cotto di alta qualità presenta, oltre a quanto previsto dall'art. 3, le seguenti caratteristiche:

a) il trattamento di cottura dev'essere tale da garantire il raggiungimento di una temperatura a cuore del prodotto di almeno 69°C.

b) il prodotto raffreddato e confezionato è sottoposto a pastorizzazione superficiale.

Capo II

PROSCIUTTO CRUDO STAGIONATO

Art. 10.

Definizione

1. La denominazione generica «prosciutto crudo stagionato» è usata per il prodotto di carne stagionato, non affumicato, ottenuto da cosce suine mediante tecnica tradizionale, basata su salagione a secco e stagionatura a temperatura controllata.

2. La materia prima carnea è costituita dalla coscia intera del maiale, comprendente la base ossea rimanente dopo rimozione del castelletto.

3. Le cosce idonee alla produzione del prosciutto crudo stagionato presentano grasso esterno di colore bianco, non untuoso, una moderata presenza di grasso intramuscolare (marezzatura) e un limitato spessore del grasso di copertura.

4. Le cotenne sono di colore chiaro e non vi sono segni rilevanti di venature e macchie emorragiche.

5. Non è ammesso l'impiego di:

a) cosce di scrofe e di carni pallide soffici e ricche di essudato (PSE) e scure, dure e disidratate (DFD);

b) cosce recanti le seguenti anomalie:

1) fratture delle ossa interne (femore, tibia) o esterna (testa del femore, anchetta);

2) assenza dell'anchetta;

3) presenza del «castelletto»;

4) rifilatura irregolare: estensione del magro per oltre 9 cm al di sotto della testa del femore.

6. È ammesso l'impiego di cosce congelate e singolarmente confezionate all'origine.

7. Il prodotto intero con osso sottoposto a congelamento non è commerciabile con la denominazione prosciutto crudo stagionato o con termini similari.

Art. 11.

Ingredienti

1. Gli ingredienti del prosciutto crudo stagionato sono il sale alimentare (compreso il sale iodato) e il pepe.

2. È ammesso l'impiego di aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidità (acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi.

Art. 12.

Metodologia di produzione

1. Le fasi di lavorazione del prosciutto crudo stagionato sono le seguenti:

a) salagione. Aspersione con sale secco; non è ammessa la salagione per immersione né l'iniezione di salamoia;

b) riposo. Asciugamento a freddo dopo la rimozione del sale residuo. La durata minima della fase è di 45 giorni; di sessanta giorni per cosce di peso iniziale superiore a 11 kg;

c) lavaggio. Rimozione dei residui superficiali di sale mediante lavaggio con acqua tiepida;

d) asciugamento. Disidratazione della superficie in condizioni di umidità e temperatura controllate; non è ammesso l'uso di temperature superiori a 22° C, né l'affumicamento, né tecniche di maturazione accelerata;

e) sugnatura. Applicazione sulla superficie di un impasto di sugna. farina, sale e pepe, allo scopo di evitare l'eccessiva disidratazione del magro;

f) stagionatura. Maturazione a umidità e temperatura controllate. Non sono ammesse la stufatura, l'impiego di temperature superiori a 22° C, né la maturazione accelerata. Il prodotto finito, integro, è stabile a temperatura ambiente.

Art. 13.

P e s o

1. Il prosciutto crudo stagionato presenta, pronto per il consumo, un peso minimo di 6 kg con osso; la durata minima complessiva del processo di produzione è di 7 mesi e di 9 mesi per i prosciutti con peso finale superiore a 8 kg.

Art. 14.

Caratteristiche

1. La frazione magra interna (muscolo bicipite femorale) è definita per mezzo dei seguenti parametri, intesi come valori medi ottenuti dalla media dei risultati analitici di almeno sei prosciutti di età compresa fra 7 e 9 mesi per azienda:

a) umidità < 64%;

b) prodotto sale x umidità < 500%;

c) indice di proteolisi 22-30%;

d) proteine > 24%;

2. Il prosciutto crudo stagionato è di colore rosso uniforme al taglio, privo di infiltrazioni, sfesature o cavità e presenta odore e sapore tipici di stagionato, con moderata percezione salina e assenza di gusti rancidi, nonché consistenza morbida, non fibrosa alla masticazione.

Art. 15.

Presentazione

1. Il prosciutto crudo stagionato può essere venduto intero, disossato, in tranci e affettato.

Capo III

SALAME

Art. 16.

Definizione

1. Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale.

2. La definizione di salame non pregiudica l'uso di denominazioni che si riferiscono a prodotti di natura diversa, purché tali da non confondersi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.

3. Il salame è asciugato e stagionato in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione di umidità, l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali tali da comportare modificazioni che conferiscono al prodotto le caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

4. Il prodotto che contiene carni separate meccanicamente non è commerciabile con la denominazione «salame» o con termini similari.

Art. 17.

Ingredienti

1. Nella preparazione del salame è consentito impiegare vino, pepe, aglio, piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colture microbiche di avviamento alla fermentazione, spezie, aromi, additivi consentiti ad eccezione dei coloranti.

1. Nella preparazione del salame è consentito impiegare vino, pepe, aglio, piante aromatiche, zucchero, destrosio, fruttosio, lattosio, latte magro in polvere, proteine del latte, colture microbiche di avviamento alla fermentazione, spezie, aromi, additivi consentiti ad eccezione dei coloranti.

Art. 18.

Metodologia di produzione

1. Le frazioni muscolari ed adipose sono macinate e impastate con il sale e gli altri ingredienti ed insaccate in budello o in involucro.

2. Il salame è poi sottoposto ad asciugamento e stagionatura, che garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

3. È ammesso trattare i budelli o gli involucri in superficie con colture microbiche, farine di cereali, amidi, oli e sostanze grasse alimentari.

Art. 19.

Caratteristiche

Il salame presenta una carica microbica mesofila superiore a 1 × 10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

2. In commercio il salame presenta un pH superiore o uguale 4.9.

Art. 20.

Presentazione

1. È consentito commercializzare il salame sfuso o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci, affettato o comunque porzionato.

Art. 21.

Mutuo riconoscimento

1. I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Tuttavia è vietato utilizzare le denominazioni di vendita previste dal presente decreto, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale da quelli indicati nel presente decreto dal punto di vista della composizione o della fabbricazione.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

ALLEGATO *A*

CONTROLLI

Caratteristiche e modalità di prelievo del campione da analizzare

Le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalità riportate di seguito per ciascun prodotto.

Prosciutto cotto, prosciutto cotto scelto, prosciutto cotto di alta qualità.

Sul prodotto intero si individua la linea mediana dell'asse più cotto, quindi spostandosi 1 cm a destra ed uno a sinistra di detta linea si procede al taglio di una fetta dello spessore di due centimetri.

Sul campione ottenuto, dopo completa eliminazione della cotenna e del grasso di copertura, triturazione ed omogeneizzazione, sono effettuate le analisi previste dai disciplinari di produzione.

Per prodotti quali tranci ed affettati l'analisi deve essere effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre ad analisi previa eliminazione della cotenna e del grasso di copertura, laddove necessario non sia inferiore a 300 g.

Prosciutto crudo stagionato.

La porzione da analizzare è prelevata asportando dal centro del muscolo bicipite femorale (sezione mediana) una porzione pari a circa 100 grammi di muscolo. Il campione prelevato è conservato al freddo, sotto vuoto, fino all'analisi. Le determinazioni sono quelle previste dal disciplinare di produzione e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato e omogeneizzato. Ciò vale anche per il prodotto confezionato, porzionato e/o affettato. I controlli sono eseguiti su prosciutti di età compresa tra i 7 ed i 9 mesi.

Salame.

La misura del pH viene eseguita mediante infissione dell'elettrodo nel centro geometrico del salame; la misura è registrata a lettura costante. Per prodotti quali tranci ed affettati l'analisi deve essere effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre ad analisi non sia inferiore a 100 g.

Piani di campionamento

L'azienda esegue in regime di autocontrollo i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della propria produzione.

I controlli finalizzati alla verifica dei limiti chimico-analitici imposti nei disciplinari di produzione di:

prosciutto cotto;

prosciutto cotto scelto;

prosciutto cotto di alta qualità;

prosciutto crudo stagionato;

salame;

sono effettuati prelevando per ciascuno dei prodotti summenzionati, da uno dei lotti di produzione annua, almeno sei campioni per produzioni inferiori a 100.000 pezzi, otto campioni per produzioni comprese tra 100.000 e 200.000 e 10 per produzioni superiori a 200.000 pezzi.

Per ciascun parametro, la media delle determinazioni chimico-analitiche eseguite su tutti i campioni prelevati, deve essere conforme ai limiti imposti dal disciplinare.

05A09366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 27 gennaio 2005, al laboratorio «Multilab», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla nonna europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 54 del 7 marzo 2005 con il quale al laboratorio Multilab, ubicato in Foggia, via Gallipoli n. 39, è stata rinnovata fino al 5 marzo 2008 l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'acereditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 5 marzo 2008;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 20 settembre 2005, numero di protocollo 20556/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 8 luglio 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005 al laboratorio Multilab, ubicato in Foggia, via Gallipoli n. 39, per il rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 22 settembre 2005.

Modifica del comma 5, dell'articolo 25 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 14 settembre 2005 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 25, del regolamento interno, aggiungendo i commi 6, 7, 8 e 9;

Decreta:

Dopo il comma 5 dell'art. 25 del regolamento interno sono inseriti i seguenti commi:

«6. In Consiglio su disposizione del Presidente della seduta o su richiesta di tre componenti, si procede alla votazione con sistema elettronico.

7. In Consiglio le votazioni per alzata di mano o per appello nominale hanno luogo con sistema elettronico, quando lo dispone il Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti.

8. Quando lo dispone il Presidente della seduta di Consiglio o lo richiedono tre componenti, la votazione nominale ha luogo, anziché per appello, con sistema elettronico, con contestuale espressione di voto e scrutinio simultaneo.

9. In caso di concorso di richiesta di votazione nominale con sistema elettronico e di votazione per appello nominale con sistema elettronico, si procede a votazione per appello nominale con sistema elettronico».

Dato a Roma, addì 22 settembre 2005

CIAMPI

FERRANTI, *Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura*

05A09367

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 agosto 2005.

Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Lo.se.ri. S.p.a. nella Bipielle Riscossioni S.p.a. e al trasferimento della titolarità dei rapporti di concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Cremona alla Bipielle Riscossioni S.p.a.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Lo.se.ri. S.p.a. nella Bipielle Riscossioni S.p.a. e contestuale trasferimento della titolarità della concessione per l'ambito territoriale della provincia di Cremona;

1.1. È autorizzata la fusione per incorporazione della Lo.se.ri. S.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Cremona, nella Bipielle Riscossioni S.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Lucca;

1.2. Conseguentemente, è autorizzato il contestuale trasferimento alla Bipielle Riscossioni S.p.a. della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Cremona.

2. Efficacia del trasferimento.

2.1. Il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione avrà efficacia a partire dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - Ufficio rapporti con i concessionari, con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r. e che la Bipielle Riscossione S.p.a., entro trenta giorni dalla predetta data, provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere, a suo tempo prestata dalla Lo.se.ri. S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio o, in alternativa, a prestare nuova idonea garanzia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto in seguito all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla fusione per incorporazione della Lo.se.ri. S.p.a. nella Bipielle Riscossioni S.p.a. ed al conseguente trasferimento in capo a quest'ultima della titolarità del rapporto concessorio da essa gestito nell'ambito provinciale di Lucca.

L'operazione in esame rientra in un progetto di ristrutturazione del Gruppo Bipielle, cui appartengono entrambe le predette società, finalizzato a raggiungere, nel settore della riscossione coattiva, una maggior razionalizzazione dell'assetto organizzativo ed operativo, l'ottimizzazione della gestione finanziaria, nonché il miglioramento del management operativo, con l'obiettivo di perseguire livelli crescenti di economicità, attraverso il contenimento dei costi di gestione ed il raggiungimento di economie di scala, di efficienza, mediante l'allargamento delle fasce di clientela ed una maggior articolazione della gamma dei servizi forniti, e di efficacia, grazie al potenziamento delle strutture informative ed informatiche.

La Bipielle Riscossioni S.p.a., in qualità di attuale società concessionaria dell'ambito di Lucca, possiede tutti i requisiti richiesti, per l'affidamento delle concessioni del servizio nazionale della riscossione, dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, sia sotto il profilo soggettivo (commi 2 e 3), che sotto il profilo delle caratteristiche tecniche (comma 6).

Poiché, per effetto della fusione, la società incorporante acquisirà l'intera struttura operativa dell'incorporata, ai fini di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, verrà assicurato il mantenimento degli standards di capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa posseduti dall'attuale soggetto titolare del servizio di riscossione, garantendo, in tal modo, la continuità della gestione nell'ambito territoriale da essa gestito.

Con il presente provvedimento si dispone, quindi, l'autorizzazione alla fusione per incorporazione delle suddette società concessionarie ed il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione dell'ambito di Cremona dalla Lo.se.ri. S.p.a. alla Bipielle Riscossioni S.p.a.

Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*);

b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);

c) Disposizioni relative all'autorizzazione alle operazioni di fusione ed al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4; art. 57, comma 3-*bis*);

d) disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Roma, 24 agosto 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A09402

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2005 recante: «Individuazione di ulteriori immobili di pregio»

Si comunica che in calce al decreto relativo alla individuazione degli immobili di pregio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 settembre 2005, n. 222, per mero errore materiale, è stata assegnata una numerazione alle quattro tabelle recanti gli elenchi di immobili, suddivisi in base ai criteri per la definizione degli immobili di pregio, di cui al decreto 31 luglio 2002, in attuazione del comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 410.

Dette tabelle vanno considerate quale unico allegato (Allegato 1) come previsto dall'art. 1 del decreto 16 settembre 2005, nonché dai precedenti decreti emanati, mediante i quali sono stati individuati gli immobili di pregio.

05A09422

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron L».

Provvedimento n. 211 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON L.

Confezioni:

4 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714057;

12 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714119;

20 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234;

60 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714246;

100 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714184.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 26: Modifiche legate ai supplementi aggiunti alla farmacopea.

Si autorizzano le modifiche legate ai supplementi aggiunti alla farmacopea con le seguenti modifiche correlate:

modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifica delle specifiche relative agli eccipienti contenuti nel medicinale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 212 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON L.

Confezioni:

4 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714057;

12 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714119;

20 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234;

60 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714246;

100 tubi - siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714184.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 4: sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione dell'olio di arachidi con la paraffina liquida leggera.

La composizione ora autorizzata è la seguente (per tubo siringa da 5 ml).

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità resta invariata (24 mesi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 213 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON L.

Confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714057;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714119;

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714246;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714184.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 23: «modifica delle condizioni di conservazione».

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto.

La frase «conservare al riparo dalla luce» viene sostituita con «conservare il prodotto ad una temperatura non superiore a +25° C».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09424-05A09425-05A09426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron asciutta».

Estratto provvedimento n. 214 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON ASCIUTTA.

Confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714107;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714095;

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717210;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714222;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714145.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 26: «Modifiche legate ai supplementi aggiunti alla Farmacopea».

Si autorizzano le modifiche legate ai supplementi aggiunti alla Farmacopea con le seguenti modifiche correlate:

modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifica delle specifiche relative agli eccipienti contenuti nel medicinale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Norocarp».

Estratto provvedimento n. 210 del 28 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0153/001-002/IA/001

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP (carprofen) compresse - A.I.C. n. 103679.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd - Camlough Road Newry (Irlanda del Nord).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, n. 41 a)1 - Richieste nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola da 20 cpr. da 20 mg in blister di alluminio da 10 cpr. cad. - A.I.C. n. 103679092;

scatola da 20 cpr. da 50 mg in blister di alluminio da 10 cpr. - A.I.C. n. 103679104.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A09423

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari della società «Penta S.r.l.», in Falconara Marittima

Con decreto OFF. n. 30/2005 del 15 settembre 2005 è revocata su richiesta della Società interessata l'autorizzazione di cui al decreto OFF. n. 10/2004 del 25 febbraio 2004 relativo alla produzione di medicinali veterinari in possesso della società Penta S.r.l., via del Consorzio, 23 - Falconara Marittima (Ancona), presso l'officina di proprietà della stessa situata in via del Consorzio, 23 - Falconara Marittima (Ancona).

05A09421

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501231/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00